



IL COMITATO DELLE REGIONI

Il Comitato delle regioni è composto da 329 membri che rappresentano gli enti regionali e locali dei 27 Stati membri dell'Unione europea. Formula pareri nei casi di consultazione obbligatoria fissati dai trattati, in caso di consultazione facoltativa e, se lo ritiene opportuno, di propria iniziativa. I suoi membri non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

BASE GIURIDICA

Articolo 13, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE), articoli 300 e da 305 a 307 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), varie decisioni del Consiglio relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il mandato di 5 anni, quali proposti dagli Stati membri.

OBIETTIVI

Creato nel 1994, dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht, il Comitato delle regioni (CdR) è un organo consultivo che rappresenta gli interessi degli enti regionali e locali dell'Unione europea e invia pareri per loro conto al Consiglio e alla Commissione. I suoi membri possono essere, ad esempio, capi degli enti regionali, sindaci o rappresentanti eletti o non eletti di regioni e città dei 27 Stati membri dell'UE.

Secondo la definizione del suo mandato, il CdR è un'assemblea politica di titolari di un mandato elettorale regionale o locale al servizio dell'integrazione europea. Esso assicura la rappresentanza istituzionale di tutti i territori, le regioni, le città e i comuni dell'UE.

La sua missione è di coinvolgere gli enti regionali e locali nel processo decisionale europeo e incoraggiare in tal modo una maggiore partecipazione dei cittadini.

Per svolgere meglio questo ruolo, il CdR ha aspirato per lungo tempo ad acquisire il diritto di adire la Corte di giustizia in caso di violazione del principio di sussidiarietà. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, esso ha ora tale diritto, a norma dell'articolo 8 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Nel campo della politica di coesione, il Comitato delle regioni, attraverso la sua commissione per la politica di coesione territoriale (COTER), si focalizza sulla valutazione dell'esito dei negoziati sugli accordi di partenariato e i programmi operativi, come pure sulla realizzazione del principio di partenariato nel contesto della



programmazione dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 e sulle relazioni di coesione elaborate dalla Commissione. Tra le altre tematiche figurano la mobilità in regioni in difficoltà dal punto di vista geografico e demografico e le due strategie macroregionali per l'Adriatico e lo Ionio (EUSAIR) e la regione alpina (EUSALP).

ORGANIZZAZIONE

A. Composizione (articolo 305 del TFUE, decisione (UE) 2019/852 del Consiglio[1])

1. Numero e ripartizione nazionale dei seggi

In accordo con le disposizioni della [decisione \(UE\) 2019/852 del Consiglio](#), del 21 maggio 2019, il Comitato delle regioni si compone di 329 membri e di altrettanti supplenti, così ripartiti tra gli Stati membri:

- 24 per la Germania, la Francia e l'Italia;
- 21 per la Polonia e la Spagna;
- 15 per la Romania;
- 12 per l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Grecia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia e l'Ungheria;
- 9 per la Croazia, la Danimarca, la Finlandia, l'Irlanda, la Lituania e la Slovacchia;
- 7 per la Lettonia, l'Estonia e la Slovenia;
- 6 per Cipro e il Lussemburgo;
- 5 per Malta.

2. Modalità di nomina

I membri del Comitato delle regioni sono nominati per cinque anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta degli Stati membri (articolo 305 del TFUE). Per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2025 il Consiglio ha adottato la [decisione \(UE\) 2019/2157\(UE\)](#), del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni. Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la [decisione \(UE\) 2020/102](#), con la quale ha altresì nominato i membri titolari e i membri supplenti per i quali ha ricevuto proposte dal rispettivo Stato membro dopo il 20 dicembre 2019. Il mandato è rinnovabile. I membri devono essere titolari di un mandato elettorale in seno a un ente regionale o locale o essere politicamente responsabili davanti a un'assemblea eletta (articolo 300, paragrafo 3, del TFUE). Ogni volta che il posto di un membro titolare o supplente diviene vacante in seguito alla conclusione del suo mandato (ad esempio al termine del mandato regionale o locale sulla base del quale era stato candidato), si rende necessaria una decisione distinta del Consiglio.

B. Struttura (articolo 306 del TFUE)

Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di presidenza, che hanno un mandato di due anni e mezzo. Stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio (l'ultimo regolamento è stato adottato il 31 gennaio 2014 a norma dell'articolo 306, secondo comma, del TFUE). I lavori del Comitato si svolgono in seno a sei commissioni specializzate, che elaborano i progetti



di parere e di risoluzione da sottoporre all'approvazione del Comitato in seduta plenaria. Il Comitato delle regioni tiene di regola sei sessioni plenarie all'anno.

Presieduta dal [Presidente](#) dell'assemblea (articolo 306 del TFUE), la sessione plenaria ha come compiti principali di adottare pareri, relazioni e risoluzioni, il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e il programma politico del Comitato (adottato all'inizio di ogni mandato), di eleggere il Presidente, il primo Vicepresidente e gli altri membri dell'Ufficio di presidenza, di costituire le commissioni specializzate all'interno dell'istituzione e di stabilire e rivedere il regolamento interno del Comitato.

Per ragioni di efficienza, il Comitato condivide alcuni servizi del suo segretariato permanente di Bruxelles (per quanto riguarda la sede si veda il protocollo n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'UE) con il segretariato del Comitato economico e sociale europeo. Inoltre, l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, nel quadro della procedura di bilancio 2014, ha stipulato un accordo con il CdR per ottenere insieme degli incrementi di efficienza nel settore della traduzione. Il bilancio amministrativo del Comitato delle regioni (sezione VII del bilancio dell'UE) è stato di circa 89 milioni di euro.

ATTRIBUZIONI

A. Formulazione di pareri su richiesta di altre istituzioni

1. Consultazione obbligatoria

Il Consiglio e la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato delle regioni prima di adottare decisioni in materia di:

- istruzione, formazione professionale e gioventù (articolo 165 del TFUE);
- cultura (articolo 167 del TFUE);
- sanità pubblica (articolo 168 del TFUE);
- reti transeuropee di trasporti, telecomunicazioni ed energia (articolo 172 del TFUE);
- coesione economica e sociale (articoli 175, 177 e 178 del TFUE).

2. Consultazione facoltativa

Qualora lo ritengano opportuno, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento possono inoltre consultare il Comitato delle regioni su qualsiasi altra materia.

Quando una delle tre istituzioni suddette consulta il Comitato delle regioni (a titolo obbligatorio o facoltativo), essa può fissare un termine per la risposta (non inferiore a un mese a norma dell'articolo 307 del TFUE). Qualora il termine scada senza che sia stato emesso un parere, essa può procedere facendo a meno del parere.



B. Formulazione di un parere di propria iniziativa

1. Quando viene consultato il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni ne è informato e, se ritiene che siano in gioco interessi regionali, può anch'esso esprimere un parere sull'argomento trattato.

2. In generale, il CdR può esprimere un parere ogniqualvolta lo ritenga utile. Per esempio il Comitato ha emesso pareri di propria iniziativa nei seguenti settori: piccole e medie imprese (PMI), reti transeuropee, turismo, fondi strutturali, sanità (lotta contro la droga), industria, sviluppo urbano, programmi di formazione, ambiente.

C. Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea – controllo giurisdizionale ex post

Il Comitato può anche proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia al fine di salvaguardare le prerogative che gli sono conferite ([articolo 263 del TFEU](#)). In altre parole, può adire la Corte di giustizia ove ritenga di non essere stato consultato mentre avrebbe dovuto esserlo o se le procedure di consultazione non sono state applicate correttamente (annullamento di atti ([1.3.10](#))).

Il diritto di proporre ai sensi dell'[articolo 8 del Protocollo \(n. 2\) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al trattato di Lisbona](#), (n. 2), se non sono state applicate correttamente le procedure di consultazione, consente al Comitato delle regioni di chiedere alla Corte di giustizia di accertare se un atto legislativo che rientra nella sua sfera di competenza sia conforme al principio di sussidiarietà.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Sulla base del regolamento del Parlamento europeo (allegato V, punto XII), la commissione per lo sviluppo regionale è competente per le relazioni con il Comitato delle regioni, con le organizzazioni di cooperazione interregionale e con le autorità locali e regionali.

In virtù dell'[accordo di cooperazione fra il Parlamento europeo e il CdR, del 5 febbraio 2014](#):

- il CdR elabora relazioni di impatto sulle proposte legislative dell'UE, che trasmette al Parlamento in tempo debito prima che abbia inizio la procedura di modifica. Tali valutazioni di impatto affrontano dettagliatamente il funzionamento della legislazione vigente a livello nazionale, regionale e locale e contengono pareri sul miglioramento delle proposte legislative;
- un membro del CdR è invitato a tutte le riunioni di commissione pertinenti del Parlamento. Tale relatore o portavoce presenta i pareri del CdR; A loro volta, i relatori del Parlamento possono partecipare alle riunioni di commissione del CdR.
- la cooperazione legislativa generale e il programma di lavoro sono discussi due volte l'anno dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione del Parlamento e dal suo omologo al Comitato delle regioni.



Dal 2008 la commissione REGI e la commissione COTER organizzano annualmente una riunione congiunta nel quadro dell'evento «Open days: Settimana europea delle regioni e delle città.»

Udo Bux
02/2020

